



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

- **ultima modifica artt. 12 e 15 – effettuata con Decreto Rettorale 3393 del 4/6/2008**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE
SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO

Allegato al D.R. 3393 del 4/6/2008

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di selezione per l'accesso a tempo indeterminato e la progressione del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Torino e si articola in due titoli:
I Procedure selettive pubbliche
II. Procedure di progressione verticale.
2. Le assunzioni e la progressione verticale di personale tecnico-amministrativo, presso l'Università degli Studi di Torino, sono effettuate nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei suoi eventuali aggiornamenti. La programmazione definisce:
 - le unità di personale necessarie in relazione alle aree e categorie;
 - i posti da destinare alle procedure selettive pubbliche ed alla progressione verticale.

Art. 2

Modalità di selezione

1. Le selezioni di personale tecnico-amministrativo avvengono con modalità volte all'accertamento della professionalità e delle attitudini dei candidati, in relazione alle caratteristiche, al grado di autonomia e di responsabilità della categoria e della posizione che si intende ricoprire.
2. L'accesso all'impiego avviene mediante:
 - corso-concorso;
 - selezione pubblica per esami o per titoli ed esami;
 - selezione, mediante prova idoneativa, ivi compresi i soggetti di cui agli artt. 1 e 18 della legge 12.3.1999, n. 68, per le categorie per le quali è richiesto il requisito del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
3. Le procedure selettive si svolgono con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, l'economicità, la celerità di espletamento e il rispetto delle pari opportunità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TITOLO I Procedure selettive pubbliche

Art. 3 Requisiti di ammissione alle selezioni pubbliche

1. Per la partecipazione alle selezioni, fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole od istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti.

CATEGORIA B

Diploma di istruzione secondario di primo grado.

Per l'accesso alla categoria B, posizione economica B1, per la quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 20.02.1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'accesso alla categoria B, posizione economica B3, il reclutamento avviene mediante selezione pubblica per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma/attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi di leggi precedenti.

Con riferimento alla specificità delle mansioni da svolgere il bando può prevedere, quale requisito, il diploma di istruzione secondaria di primo grado ed esperienza lavorativa non inferiore ad un anno ed inerente il posto oggetto della selezione. Tale esperienza lavorativa deve essere documentata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

CATEGORIA C

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

CATEGORIA D

Diploma di Laurea; Laurea (L) conseguita secondo le modalità prevista dalla normativa vigente.

CATEGORIA EP

Diploma di Laurea e abilitazione professionale; Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale conseguite secondo le modalità previste dalla normativa vigente e abilitazione professionale, oppure Diploma di Laurea e particolare qualificazione professionale; Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) conseguite secondo le modalità della normativa vigente e particolare qualificazione professionale. Tale qualificazione professionale deve essere documentata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 4

Accesso all'impiego dei disabili

1. L'Amministrazione favorisce l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili, attraverso le modalità di assunzione previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 5

Selezione degli iscritti nelle liste di collocamento

1. L'accesso alla categoria B – posizione economica B1 – avverrà secondo le disposizioni contenute dalla normativa vigente in materia e le prove verranno predisposte sulla base delle esigenze dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 6

Selezione per esami

1. Gli esami per l'accesso alle diverse categorie si svolgono secondo le seguenti modalità:

Categoria B – posizione economica B3 : gli esami consistono in una prova pratica attitudinale ed una prova orale.

Categoria C: gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico ed una prova orale. Le prove scritte possono consistere in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in una serie di quesiti a risposta sintetica. Una o entrambe le prove scritte possono essere sostituite da prove pratiche.

Categoria D ed EP: gli esami consistono in almeno due prove scritte, di cui una eventualmente a contenuto teorico-pratico ed una prova orale. Una delle prove scritte può consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica.

2. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche e della valutazione conseguita nella prova orale.
Le prove d'esame si intendono superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30.

Art. 7

Selezione per titoli ed esami

1. Nelle selezioni per titoli ed esami il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificata nel bando di selezione.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli presentati è di 30 punti su un totale di 90 punti.
3. Il bando, in relazione alle caratteristiche proprie del posto oggetto della selezione, nel riportare i titoli valutabili indica il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

4. La votazione complessiva è data dal voto conseguito nella valutazione dei titoli e dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche e della valutazione conseguita nella prova orale.
5. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati dei candidati oppure dopo la prova scritta e prima dello svolgimento delle prova successiva.
Le prove d'esame si intendono superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30.

Art. 8

Corso-concorso

1. L'Università degli Studi di Torino bandisce corsi-concorso pubblici.
2. I bandi relativi al corso-concorso prevedono:
 - il numero dei posti da ricoprire;
 - l'eventuale numero massimo dei candidati ammissibili alla procedura del corso-concorso e il tipo di preselezione al corso-concorso ove le domande superino tale numero;
 - l'eventuale obbligo di iscrizione ad un solo tipo di selezione;
 - durata e articolazione dei corsi, le prove d'esame e la valutazione dei titoli;
 - i titoli da valutare in relazione alle caratteristiche proprie del posto oggetto della selezione, e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente;
 - l'eventuale erogazione di borse di studio per i candidati privi di reddito, in misura non superiore al 50% della retribuzione riferita al posto messo a concorso in ragione della durata del corso.

Art. 9

Docenza dei corsi

1. Le attività di formazione sono affidate con atto del Direttore amministrativo a docenti universitari, a dipendenti delle pubbliche amministrazioni in possesso di professionalità inerenti al posto messo a concorso o ad altri esperti nelle materie del corso-concorso.

Art. 10

Durata e programma dei corsi

1. La durata e i contenuti dei corsi devono essere commisurati alle caratteristiche e alle mansioni proprie del posto da ricoprire. I corsi, anche teorico-pratici, sono rivolti all'acquisizione di competenze teorico professionali. In ragione dell'attività lavorativa da svolgere una parte del periodo può essere destinato a stage formativi ed altra per acquisire conoscenze informatiche e di almeno una lingua straniera.
2. I corsi sono organizzati per aree professionali e per categorie, ferma restando la possibilità di istituire sezioni formative comuni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 11

Svolgimento dei corsi e delle prove

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria. L'assenza dalle lezioni, a qualsiasi causa dovuta, superiore ad un terzo delle ore prescritte per l'intero corso, comporta l'esclusione dal corso-concorso.
2. I bandi possono prevedere prove intermedie, anche selettive.
3. L'ultima prova può consistere anche in una relazione o in un colloquio che dimostri il grado di padronanza raggiunto in relazione alle competenze previste per il posto messo a corso-concorso.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.
5. Le prove d'esame si intendono superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30.

Art. 12

Categorie dei titoli

1. Nelle procedure selettive pubbliche, sia per titoli ed esami che per corso-concorso, il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificata nel bando di selezione.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli presentati è di 30 punti su un totale di 90 punti. Le categorie di titoli valutabili, con i relativi punteggi, risultano essere le seguenti:
 - I. Servizi prestati presso l'Università degli Studi di Torino - fino ad un massimo di punti 21 di cui:
 - I-a) servizio prestato presso l'Università degli Studi di Torino con contratto di lavoro dipendente: punti 5 per ogni anno di servizio, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno per un massimo di 5 anni;
 - I-b) servizio prestato presso l'Università degli Studi di Torino per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28/9/2007 in virtù di contratti di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa: punti 5 per ogni anno di servizio, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno;
 - I-c) servizio prestato presso l'Università degli Studi di Torino con contratti di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa non ricompreso nel punto I-b): punti 3 per ogni anno di servizio, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno;
 - I-d) esperienze lavorative svolte presso l'Università degli Studi di Torino alle dipendenze di aziende o cooperative: punti 2,5 per ogni anno di servizio, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno.I titoli di servizio di cui al punto 2.I non attinenti e qualificanti per il posto messo a concorso ovvero relativi a categorie inferiori, sono valutati per metà.
 - II. Altri titoli valutabili fino ad un massimo di 9 punti:
 - II-a) Titolo di studio (tenuto conto della votazione e/o del giudizio finale riportato);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- II-b) Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, presso enti privati ovvero nell'ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano suddette attività;
 - II-c) Incarichi svolti nell'ambito dei servizi prestati di cui ai precedenti punti I, II-b);
 - II-d) Pubblicazioni e/o lavori originali;
 - II-e) Attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni o da organismi privati purchè i medesimi si siano conclusi con un esame finale;
 - II-f) Incarichi di insegnamento presso Scuole di ogni ordine e grado o Università;
 - II-g) Altri titoli professionali dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini specifiche in relazione alle mansioni da svolgere;
 - II-h) Abilitazioni.
3. Il bando, in relazione alle caratteristiche proprie del posto oggetto della selezione, nel riportare i titoli valutabili indica il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente.
 4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati dei candidati oppure dopo la prova scritta e prima dello svolgimento della successiva prova.

Art. 13 **Bando**

1. Le selezioni sono indette con provvedimento del Direttore Amministrativo, in esecuzione della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. I bandi di selezione debbono richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e vengono pubblicati sul sito www.unito.it e all'Albo Ufficiale dell'Università e delimitano il posto messo a selezione, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, relative alle competenze richieste per categoria e posizione da selezionare.
3. L'estratto del bando di selezione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami e deve contenere l'indicazione della procedura di selezione adottata, i requisiti di partecipazione, le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, il tipo e le materie delle prove d'esame, il modello di presentazione della domanda.
4. La data dello svolgimento delle prove viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami, sul sito dell'Università e affissa all'Albo Ufficiale.
5. I bandi per l'accesso alle categorie C, D ed EP debbono prevedere l'accertamento:
 - della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando;
 - della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Per particolari profili professionali può essere previsto l'accertamento di più lingue straniere.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 14

Domande di ammissione

1. Le domande di ammissione devono:
 - essere redatte secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, disponibile anche sul sito dell'Università;
 - contenere tutte le informazioni richieste nel bando;
 - essere inoltrate all'Università - Ufficio competente nelle modalità e nei termini previsti dal bando di selezione.
2. Nelle selezioni per titoli ed esami i candidati devono produrre i titoli secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge vigenti. I titoli dovranno essere comunque inerenti e qualificanti al posto da selezionare e non verranno presi in considerazione titoli di studio superiori a quelli relativi al posto da selezionare.
3. I bandi di selezione potranno prevedere un contributo spese, istituito allo scopo di sostenere gli oneri derivanti dalla procedura selettiva, il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo apposito tariffario.

Art. 15

Ammissione alle procedure selettive

1. L'ammissione alle procedure selettive pubbliche può essere subordinata al superamento di una preselezione. L'organizzazione può essere affidata anche ad aziende esterne specializzate. Sono ammessi alla procedura selettiva pubblica i candidati utilmente collocati in graduatoria. I contenuti delle prove preselettive dovranno essere coerenti con il profilo del posto messo a concorso.
2. Sono esentati dalla preselezione:
 - i candidati che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso questo Ateneo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, in possesso dei requisiti previsti dal C.C.N.L. vigente, se di categoria immediatamente inferiore ai posti che si intende ricoprire;
 - i candidati che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del C.C.N.L. 9.8.2000, così come modificato dall'art. 6 del C.C.N.L. 27.01.2005, e del D.Lgs.368/01, presso questo Ateneo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, se di categoria immediatamente inferiore o pari o superiore ai posti che si intende ricoprire;
 - i candidati che abbiano svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del C.C.N.L. 9.8.2000, così come modificato dall'art. 6 del C.C.N.L. 27.01.2005, e del D.Lgs.368/01, presso questo Ateneo per almeno dodici mesi anche non consecutivi nel biennio precedente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, se di categoria immediatamente inferiore o pari o superiore ai posti che si intende ricoprire.
3. Per l'ammissione alle procedure selettive pubbliche i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla categoria e posizione messa a concorso e indicati nel bando.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 16 **Commissioni giudicatrici**

1. Le Commissioni giudicatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del Direttore Amministrativo.
2. Le Commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti generali e dirigenti ed il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Torino o di altre amministrazioni ovvero estranei alle medesime. I componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo devono rivestire una categoria almeno pari a quella da selezionare. Nell'ipotesi in cui la procedura selettiva avvenga a mezzo di corso-concorso, la Commissione è integrata da almeno un docente del corso.
3. Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 non possono farne parte i componenti degli organi di governo dell'Università degli Studi di Torino, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione giudicatrice, salva motivata impossibilità, deve essere riservato alle donne.
4. Nel rispetto di tali principi le Commissioni giudicatrici sono così composte:
 - per le selezioni per la categoria B:* da un professore universitario o ricercatore o dirigente oppure da personale della categoria EP o D in qualità di Presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove di esame.
 - per le selezioni per la categoria C:* da un professore universitario o ricercatore o dirigente oppure da personale della categoria EP, in qualità di Presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove di esame.
 - per le selezioni per la categoria D:* da un professore universitario o ricercatore o dirigente oppure da personale della categoria EP, in qualità di Presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove di esame.

Per le suddette categorie le funzioni di segretario sono svolte da personale della categoria C – area amministrativa o da personale della categoria D – area amministrativa-gestionale.

 - per le selezioni per la categoria EP:* da un professore universitario o da un dirigente in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove di esame. Le funzioni di segretario sono svolte da personale della categoria D – area amministrativa-gestionale.
5. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiuntivi ed esperti ai fini dell'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere.

Art. 17 **Graduatoria di merito**

1. Al termine delle prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo, é immediatamente efficace con la pubblicazione all'Albo Ufficiale di questa Università. La graduatoria viene pubblicata anche sul sito web.
3. Di tale affissione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, da cui decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. La graduatoria rimane efficace nei termini di legge e ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre quelli messi a selezione, per il medesimo profilo professionale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strutturali.
5. L'Università degli Studi di Torino si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie formate per assunzioni a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al co. 4 del presente articolo.

TITOLO II

Procedure di progressione verticale

Art. 18

Soggetti destinatari

1. Il destinatario del presente Titolo è il personale tecnico-amministrativo dipendente a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Torino classificato nelle categorie professionali denominate rispettivamente, B, C, D, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno.
2. Qualora il dipendente non sia in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno dovrà possedere un'anzianità di servizio di cinque anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio di cui al comma precedente, sarà altresì conteggiata l'anzianità maturata in qualità di personale dipendente a tempo determinato nelle Amministrazioni universitarie. Ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 27/01/05 un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi di possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza.
3. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità articolate nell'ambito delle aree riportate nell'allegato A di cui al C.C.N.L. 1998/2001.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 19

Progressione verticale

1. La progressione verticale è finalizzata al passaggio dei dipendenti di cui all'art. 18 alla categoria immediatamente superiore dell'ordinamento professionale vigente nel rispetto delle norme di garanzia per l'accesso dall'esterno.
2. Il piano annuale delle assunzioni, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, individua i posti di organico e le relative competenze professionali da destinare ai passaggi alla categoria superiore nella percentuale fissata dal C.C.N.L. vigente. La progressione verticale si concretizza in una verifica delle competenze professionali richieste per la categoria superiore, con adeguata valutazione delle medesime.

Art. 20

Procedure selettive

1. Le procedure selettive per la progressione verticale possono attuarsi secondo le seguenti modalità:
 - a) selezione per titoli ed esami;
 - b) corso-concorso;L'Amministrazione attiva le procedure selettive per la progressione verticale, con decreto del Direttore Amministrativo.
2. L'avviso di selezione verrà reso pubblico attraverso l'affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Torino e l'inserimento sul web: <http://www.unito.it/>. Tale avviso dovrà delineare la funzione e la posizione economica messa a concorso nonché il procedimento concorsuale, i contenuti e le modalità delle prove d'esame. L'avviso potrà altresì prevedere specifici requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa del posto da ricoprire.
3. I bandi stabiliscono le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure selettive. Le domande devono essere redatte sul modello predisposto dall'Amministrazione e allegato al bando.

Art. 21

Selezione per titoli ed esami

1. Gli esami per l'accesso alle categorie C, D ed EP, dimensionati in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria, consistono in una prova scritta a contenuto teorico pratico ed un colloquio volto a valutare le caratteristiche attitudinali e la maturità professionale del candidato.
2. Negli avvisi di selezione per titoli ed esami il punteggio massimo attribuibile al complesso dei titoli è pari a 30 punti su un totale di 90 punti.
Le categorie di titoli valutabili sono:
 - a) formazione certificata e pertinente nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 45 C.C.N.L. 1998/2001;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- b) anzianità di servizio;
 - c) titoli culturali e professionali, incarichi formali attribuiti dall'Amministrazione e da altri Enti.
3. Entro la data di scadenza del bando il personale interessato procederà all'aggiornamento del proprio fascicolo personale.
In ogni caso, sarà attribuito un adeguato punteggio al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno.
I relativi punteggi da attribuire alle prove e ai titoli valutabili per la progressione verticale sono definiti dalle tabelle di cui agli allegati A,B,C.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.
Le prove d'esame si intendono superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30.

Art. 22 Corso-Concorso

1. I bandi relativi al corso-concorso prevedono:
 - il numero dei posti da ricoprire;
 - l'eventuale obbligo di iscrizione ad un solo tipo di selezione;
 - durata e articolazione dei corsi, le prove d'esame e la valutazione dei titoli;
 - i titoli da valutare in relazione alle caratteristiche proprie del posto oggetto della selezione, e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente.
2. Si applicano inoltre al corso concorso i precedenti articoli 9, 10, 11, 13 commi da 1 a 4, l'articolo 14, nonché le seguenti disposizioni.

Art. 23 Categorie dei titoli

1. Nelle selezioni per corso-concorso il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificata nel bando di selezione.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli presentati è di 30 punti su un totale di 90 punti.
3. Le categorie di titoli valutabili sono:
 - a) formazione certificata e pertinente nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 45 C.C.N.L. 1998/2001;
 - b) anzianità di servizio;
 - c) titoli culturali e professionali, incarichi formali attribuiti dall'Amministrazione e da altri Enti.
4. Entro la data di scadenza dell'avviso di selezione il personale interessato procederà all'aggiornamento del proprio fascicolo personale.
In ogni caso, sarà attribuito un adeguato punteggio al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

I relativi punteggi da attribuire alle prove e ai titoli valutabili per la progressione verticale sono definiti dalle tabelle di cui agli allegati A,B,C.

5. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la presentazione della relazione e prima che si proceda alla valutazione della stessa.

Art.24

Commissioni giudicatrici

1. Si applica il precedente art. 16.

Art. 25

Graduatoria di merito

1. Si applica il precedente art. 17, commi 1°, 2° e 4°.

Art. 26

Norma finale

1. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore ai sensi delle procedure di cui al presente Titolo non è soggetto al periodo di prova di cui all'art. 17 C.C.N.L. 1998/2001.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo, sono da intendersi richiamate ed applicabili le norme contenute nel C.C.N.L. vigente e nei Regolamenti di Ateneo.

Art. 27

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, sono da intendersi richiamate ed applicabili le norme e le relative procedure stabilite dal D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché eventuali ulteriori norme disciplinanti lo svolgimento delle procedure selettive, in modo particolare le norme contenute nel vigente C.C.N.L. del comparto Università.
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale di questa Università.
3. Ai concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si applica la disciplina previgente, ivi comprese le ipotesi di riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai concorsi medesimi, disposta anche successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.”



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TABELLA A

Passaggio alla categoria	Requisiti	Titoli		Punteggio titoli 30		Prove per la selezione	Punteggio 60
C	requisiti previsti dal CCNL e dal Regolamento per l'accesso e la progressione verticale vigenti	Formazione certificata e pertinente	*corsi relativi a funzioni della categoria C e superiori; *attestazioni e abilitazioni che consentano una migliore attività nelle funzioni della categoria.	9		Prova scritta a contenuto teorico pratico	30
		Anzianità di servizio	*un punto per ogni anno di servizio; *un punto per ogni anno di servizio superiore ai 5 anni per i dipendenti che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado.	9			
		Titoli culturali e professionali	*incarichi attribuiti dall'Amministrazione o da altri Enti; *titolo di studio di scuola media superiore, titoli idoneativi e pubblicazioni.	4		12	
				8			



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TABELLA B

Passaggio alla categoria	Requisiti	Titoli		Punteggio titoli 30		Prove per la selezione	Punteggio 60
D	requisiti previsti dal CCNL e dal Regolamento o per l'accesso e la progressione verticale vigenti	Formazione certificata e pertinente	*corsi relativi a funzioni della categoria D e superiori; *attestazioni e abilitazioni che consentano una migliore attività nelle funzioni della categoria.	9		Prova scritta a contenuto teorico pratico	30
		Anzianità di servizio	*un punto per ogni anno di servizio; *un punto per ogni anno di servizio superiore ai 5 anni per i dipendenti che non siano in possesso del Diploma di Laurea	6			
		Titoli culturali e professionali	*incarichi attribuiti dall'Amministrazione o da altri Enti; *Diploma di Laurea, titoli idoneativi e pubblicazioni.	5	15	10	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TABELLA C

Passaggio alla categoria	Requisiti	Titoli		Punteggio titoli 30		Prove per la selezione	Punteggio 60
EP	requisiti previsti dal CCNL e dal Regolamento per l'accesso e la progressione verticale vigenti	Formazione certificata e pertinente	*corsi relativi a funzioni della categoria EP; *attestazioni e abilitazioni che consentano una migliore attività nelle funzioni della categoria.	9		Prova scritta a contenuto teorico pratico	30
		Anzianità di servizio	*un punto per ogni anno di servizio; *un punto per ogni anno di servizio superiore ai 5 anni per i dipendenti che non siano in possesso del Diploma di Laurea	6		Colloquio	30
		Titoli culturali e professionali	*incarichi attribuiti dall'Amministrazione o da altri Enti; *Diploma di Laurea, titoli idoneativi e pubblicazioni.	5	15		
				10			



DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE
SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO

D.R. n. 3393 del 4/6/2008

OGGETTO: "Regolamento per l'accesso e la progressione verticale del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Torino"

IL RETTORE

Vista la legge 9/5/1989 n. 168;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.R. n. 54 del 08.02.1999, con cui è stato approvato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino e successive modificazioni;

Visto il CCNL per il comparto Università sottoscritto in data 9/9/2000, ed in particolare l'art. 19;

Viste le modifiche apportate all'art. 19 del CCNL 9/9/2000 dell'art 6 del CCNL sottoscritto il 27/1/2005;

Visto il Regolamento per l'accesso e la progressione verticale del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1119 del 23 dicembre 2005;

Vista la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e in particolare l'art. 3, comma 106 che prevede la possibilità di riconoscimento in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28/9/2007 in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati anteriormente a tale data;

Considerato quindi la necessità di adeguare in tal senso gli artt. 12 e 15 del suddetto Regolamento relativi alle categorie di titoli valutabili;

Vista la L. 24/12/2007 n. 247 ed in particolare l'art. 1, commi da 39 a 43;

Informata la parte sindacale;

Considerato il parere favorevole espresso dalla Commissione personale nella seduta del 14/4/2008;

Assunta la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2008/V/1 in data 22/4/2008;

Valutato ogni opportuno elemento:

DELIBERA

E' approvata la modifica degli artt.12 e 15 del Regolamento per l'accesso e la progressione verticale del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Torino, nel testo di seguito riportato, che costituisce integralmente il Regolamento emanato con D.R. 1119 del 23 dicembre 2005.

IL RETTORE
(Prof. Ezio PELIZZETTI)